

ALLEGATO 0
CONTRATTO N. 1155/171
DI REPERTORIO

COMUNI DI LAMPORECCHIO, LARCIANO, MONSUMMANO TERME, PIEVE A

NIEVOLE

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'UFFICIO
ESPROPRI.

TESTO COORDINATO

Convenzione N. 1155/171 e Atto Integrativo

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE.

1. Con la presente convenzione i Comuni di MONSUMMANO TERME, LAMPORECCHIO, LARCIANO e PIEVE A NIEVOLE istituiscono un ufficio comune per l'esercizio associato delle procedure di espropriazione per pubblica utilità previste dal Testo Unico approvato con D.P.R. n. 327/2001 ed individuano il Comune di Lamporecchio quale ente capofila per intraprendere le azioni finalizzate al raggiungimento del suddetto obiettivo.

ART.2 - AMBITO TERRITORIALE.

1. L'ambito territoriale per la gestione associata è individuato nel territorio degli enti sottoscrittenti la presente convenzione.
2. Del pari ogni riferimento alla competenza territoriale, che la normativa vigente fa alla funzione e/o servizio associato si intende esteso al territorio di tali enti.
3. Ad insindacabile giudizio degli enti associati, previo parere della Conferenza dei Sindaci, altri enti potranno essere ammessi a partecipare alla gestione associata oggetto della presente convenzione.

ART.3 - SEDE.

1. La gestione associata avrà sede nel Comune di Lamporecchio il quale è tenuto a mettere a disposizione i locali, gli arredi e le attrezzature per la prima dotazione.

ART. 4 - FINALITÀ E FUNZIONI.

1. L'attività dell'ufficio comune è finalizzata alla gestione, per conto dei Comuni convenzionati, delle funzioni amministrative concernenti la predisposizione di tutti gli atti occorrenti per le procedure di esproprio, come indicato nel successivo art. 5.
2. L'organizzazione del servizio associato deve tendere in ogni caso a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.

ART. 5 - PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELL'UFFICIO COMUNE

1. L'ufficio espropri associato si attiva operativamente dopo la fase della dichiarazione di pubblica utilità (Capo III, artt. 12-19 del D.P.R. 327/2001) ed esercita le proprie funzioni fino al compimento dell'intero procedimento espropriativo, ivi compresa la tutela giurisdizionale prevista al titolo IV del T.U. citato;
2. L'avvio delle procedure previste dal Testo Unico degli espropri (D.R.R. n. 327/2001) per acquisire al demanio o patrimonio pubblico l'immobile da occupare avviene sulla scorta del piano particellare d'esproprio corredato dell'elenco delle ditte espropriande, e degli altri elaborati compresi nel progetto definitivo approvato dal comune o da altra autorità amministrativa o soggetto privato.
3. All'Ufficio comune competono in particolare:
 - a) la predisposizione di tutti gli atti istruttori e decisori del procedimento d'esproprio per pubblica utilità, ivi compresa l'emanazione del decreto d'esproprio dei comuni convenzionati che avviene a firma del dirigente responsabile dell'ufficio associato;
 - b) l'adeguamento e semplificazione della modulistica standard, in base alle recenti innovazioni legislative in

materia, da utilizzare sia per attività interne d'ufficio, sia per l'utenza esterna;

- c) l'omogeneizzazione degli atti e dell'iter procedurale degli stessi aventi valenza similare nell'ambito dei diversi Enti associati, con riferimento ai procedimenti oggetto della presente convenzione;
- d) il costante e adeguato aggiornamento legislativo, rivolto anche agli addetti degli uffici coinvolti dei Comuni associati seppure non direttamente facenti parte dell'ufficio preposto, stante l'incessante mutamento del quadro normativo di riferimento della materia oggetto del servizio in forma associata;
- e) l'informatizzazione delle normative, delle modulistiche e di quant'altro occorrente per uno svolgimento sempre più semplificato delle procedure previste;
- f) il coordinamento delle necessarie attività di collaborazione con tutti gli uffici ed operatori presenti nei Comuni associati e interessati dalle procedure realizzate dall'ufficio preposto;
- g) la promozione della conoscenza dei procedimenti previsti dalla legge anche tramite la promozione di attività seminariali specifiche.


ART. 6 - COMPITI DEI COMUNI ASSOCIATI.

1. Nell'ambito della gestione associata rimane di competenza di ciascun Comune la fase della dichiarazione di pubblica utilità prevista dal capo III del Testo Unico degli espropri di cui al D.P.R. n.327/2001.
2. Gli enti convenzionati devono trasmettere all'ufficio comune gli atti che dichiarano la pubblica utilità in tempi tali da permettere il rispetto dei termini stabiliti dalla normativa;

3. I Comuni aderenti dovranno trasmettere alla gestione associata il piano triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici con l'indicazione delle opere la cui realizzazione presuppone l'attivazione di procedimenti espropriativi; dovrà comunque essere assicurata adeguata collaborazione in particolare nel fornire gli elementi per l'istruttoria delle pratiche, nella conservazione dei documenti agli atti e archiviazione;

4. I comuni devono nominare un proprio referente per l'Ufficio associato che svolge le funzioni di collegamento fra la struttura interna del comune e l'Ufficio di cui costituirà l'interlocutore. Egli dovrà mettere a disposizione i materiali di fonte comunale necessari all'attività della gestione associata, nonché comunicare tempestivamente qualunque variazione occorsa.

ART.7 - ORGANO DI INDIRIZZO



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1. Per le consultazioni relative all'attuazione degli obiettivi della presente convenzione è istituito un organo collegiale di indirizzo e vigilanza denominato "Conferenza dei Sindaci" che si esprime mediante decisioni, adottate a maggioranza, costituenti atti di indirizzo politico.
2. La Conferenza è composta dai Sindaci dei comuni convenzionati che eleggono al loro interno un coordinatore.
3. La Conferenza dei Sindaci stabilisce annualmente gli indirizzi e gli obiettivi dell'ufficio associato, esamina le questioni di interesse comune, fornisce direttive all'ente delegato e verifica la rispondenza dell'azione di questo ai programmi delle rispettive Amministrazioni.
4. La Conferenza dei Sindaci effettua controlli periodici sull'andamento della gestione associata in oggetto, al fine di verificarne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità.
5. Alle sedute della Conferenza dei Sindaci possono essere invitati a partecipare i Segretari comunali, i dipendenti e i consulenti degli enti interessati.

ART. 8 - COMPETENZE E RESPONSABILITÀ.

1. Alla direzione dell'ufficio espropri associato è preposto il Dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune capofila ove è allocato il servizio il quale emana e sottoscrive ogni provvedimento conclusivo del procedimento o di singole fasi di esso anche se non predisposto dal responsabile del procedimento.
2. L'incarico di direzione dell'ufficio espropri associato è conferito dal Sindaco del Comune capofila, secondo le modalità e le procedure vigenti presso lo stesso.
3. Il dirigente dell'ufficio espropri cura l'attuazione del piano di lavoro dell'ufficio, elabora le proposte tecniche di realizzazione degli obiettivi da sottoporre alla Conferenza dei Sindaci secondo le direttive ricevute, cura la migliore ripartizione del lavoro nell'impostazione degli

nonché, limitatamente alle materie di competenza, del personale delle altre strutture dei medesimi Comuni che interagisce con i procedimenti oggetto della convenzione.

ART. 11 - DOTAZIONI ORGANICHE E TECNOLOGICHE.

1. Il personale preposto all'ufficio espropri è quello reputato necessario dalla Conferenza dei Sindaci sulla base di un organigramma funzionale proposto dal dirigente.
2. Presso l'ufficio comune associato su richiesta dell'ufficio associato possono essere comandate o distaccate, dagli altri Enti aderenti, unità di personale, anche a tempo parziale, per tutta la durata della gestione o per parte di essa.
3. I dipendenti interessati da tale assegnazione conservano il rapporto di lavoro con il Comune di appartenenza con tutte le prerogative che questo comporta.
4. ~~L'ufficio espropri associato è fornito di adeguate dotazioni tecnologiche di base che consentono il collegamento in rete (internet o intranet) tra i Comuni associati, una rapida ed uniforme gestione delle procedure ed un agevole e costante collegamento con l'utenza.~~
5. Non sono pubbliche le informazioni che possono ledere il diritto alla privacy o che rientrano nelle limitazioni al diritto di accesso ai documenti amministrativi.

ART. 12 - IMPEGNI DEI COMUNI ASSOCIATI.

1. Ciascuno dei Comuni associati si impegna ad adeguare la propria struttura interna secondo quanto previsto dalla presente convenzione, al fine di assicurare omogeneità procedurale e trasparenza organizzativa alle caratteristiche funzionali dell'ufficio espropri associato.
2. I Comuni si impegnano a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio associato.

ART. 13 - RAPPORTI FINANZIARI E RENDICONTO DI GESTIONE.

1. Le risorse e le dotazioni da affidare al comune capofila, ivi comprese quelle per l'allestimento iniziale, sono determinate in via preventiva dalla Conferenza dei sindaci su proposta del dirigente dell'ufficio associato.
2. Il costo dei servizi forniti dalla funzione associata qui istituita, da ripartire fra tutti i Comuni associati in misura proporzionale alla loro popolazione residente riferita all'anno precedente, sarà stabilito sulla base del costo di funzionamento, determinato in via preventiva dal comune capofila ed approvato annualmente dalla Conferenza dei Sindaci.
3. Le quote relative a ciascun anno di validità della presente convenzione potranno essere soggette a rideterminazione sulla base dei costi effettivamente sostenuti, previa opportuna deliberazione adottata dagli organi di gestione dei Comuni associati.
4. I comuni individuano annualmente le risorse al comune capofila in sede di approvazione del bilancio di previsione e provvedono a liquidarle al Comune capofila in due rate, di pari importo, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno.
5. Il comune capofila gestisce le risorse secondo i propri schemi organizzativi, a seguito di apposita previsione di spesa nel proprio bilancio e nel relativo PEG ove esistente.
6. Il Dirigente dell'ufficio espropri, al termine di ciascun esercizio finanziario, redige apposito rendiconto delle entrate e delle spese sostenute per la gestione associata, dedotte dal proprio bilancio su cui sono imputati i movimenti contabili, e lo trasmette ai Comuni associati entro il 31 gennaio dell'anno successivo, ai fini del versamento di eventuali somme a conguaglio o rimborso e ai fini della rideterminazione delle quote annue previste al comma 1.

7. Le spese vive (costituite da pubblicazioni, notifiche, postali, ecc.) sostenute dal comune capofila per la gestione dei singoli procedimenti di esproprio saranno dallo stesso di volta in volta quantificate e rimborsate dal Comune nel cui esclusivo interesse sono state espletate.
8. Ciascun comune provvederà alla liquidazione diretta dei corrispettivi in favore dei proprietari espropriati sulla base delle determinazioni dell'ufficio espropri associato.
9. Il Comune capofila si impegna ad attivare tutte le possibili forme di finanziamento e di incentivazione della gestione associata; eventuali contributi ottenuti a tale titolo da parte dei comuni singoli o da parte del comune capofila potranno, in sede di rendicontazione, essere portati in detrazione dal costo complessivo di funzionamento ordinario della gestione o comunque destinati su decisione della Conferenza dei Sindaci, all'incentivazione delle gestioni associate.
10. In caso di revoca- parziale o totale - dei contributi da parte della Regione, il comune inadempiente dovrà rifondere alla gestione associata l'intera somma corrispondente al contributo revocato.

ART. 14 - DURATA.

1. La presente convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione ed una durata di anni quattro.
2. La convenzione può essere rinnovata prima della naturale scadenza, mediante consenso espresso dai Comuni aderenti con apposita deliberazione.
3. ~~I procedimenti in corso alla data di sottoscrizione della presente convenzione, per i quali sia già intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, restano di competenza di ciascun Comune.~~

ART. 15 - RECESSO.

1. Il diritto di recesso unilaterale può essere fatto valere da ciascuno dei Comuni associati non prima di 2 anni dalla

costituzione della gestione associata, mediante l'adozione di apposita deliberazione consiliare e formale comunicazione agli altri Comuni aderenti a mezzo di lettera raccomandata a.r., da trasmettere almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare.

2. Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente. Restano pertanto a carico del Comune recedente le spese fino alla data di operatività del recesso.

ART. 16 - SCIoglimento DELLA CONVENZIONE.

1. La convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa da parte di tutti i Comuni aderenti, con apposita deliberazione consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento. Lo scioglimento, in tal caso, decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Luglio 2004

TestoCoordinato_Espropri